

**DOCUMENTO E3**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PROCEDURA PER LA  
GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI  
PRIVILEGIATE (E RELATIVI ALLEGATI).**



**CFT S.p.A.**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di CFT S.p.A. in data 30 luglio 2018

**CFT SpA**

Via Paradigna, 94/A - 43122 Parma - Italia - **Tel** +39 0521 277111 - **Fax** +39 0521 798404  
**Capitale Sociale** € 98.300.000 - **Numero REA** 2122705 - Registro delle imprese di Parma  
**C.F e Piva** 09935170960  
[www.cft-group.com](http://www.cft-group.com)    [info@cft-group.com](mailto:info@cft-group.com)

## INDICE

### Premesse

### Procedura

#### 1. Definizioni

1.1. Informazione Privilegiata e Informazione Rilevante

1.2. Altre definizioni

#### 2. Flussi (tipi) Informazioni Rilevanti e criteri per l'identificazione delle Informazioni Rilevanti/Privilegiate

2.1. Flussi (tipi) di Informazioni Rilevanti

2.2. Criteri per l'identificazione delle Informazioni Rilevanti / Privilegiate

2.3. Eventi/circostanze che possono generare Informazioni Rilevanti / Privilegiate

#### 3. Processo di identificazione, gestione e comunicazione delle Informazioni Rilevanti

3.1. Qualificazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

3.2. Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti (RIL)

#### 4. Processo di identificazione, gestione e comunicazione (ed eventuale ritardo) delle Informazioni Privilegiate.

4.1. Qualificazione e gestione delle Informazioni Privilegiate e Registro Decisioni Informazioni Privilegiate

4.2. Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (RIP)

4.3. Comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate: contenuto e modalità

4.4. Ritardo della comunicazione: condizioni

### CFT SpA



LEADERS  
INNOVATE.

- 4.5. Ritardo della comunicazione: procedura
- 4.6. Registro Ritardi
- 5. **Sondaggi di Mercato**
  - 5.1. Condizioni e modalità di svolgimento
  - 5.2. Registro Sondaggi
- 6. **Riservatezza**
  - 6.1. Obblighi in capo ai Destinatari
  - 6.2. Divieti in capo ai Destinatari
  - 6.3. Rapporti con gli organi di informazione
  - 6.4. Rapporti con gli analisti finanziari
- 7. **Inadempimenti della Procedura e Sanzioni**
- 8. **Entrata in vigore**
- 9. **Modifiche ed integrazioni alla Procedura**
- 10. **Diffusione della Procedura**
- 11. **Riferimenti**

CFT SpA

## PREMESSE

La presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate (la “**Procedura**”) è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CFT S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in data 30 luglio 2018, tenendo conto, *inter alia*, del seguente quadro normativo:

- (a) articoli 114, 115 bis e 181 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e relativo Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”);
- (b) Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni;
- (c) Comunicazione Consob DME/6027054 del 28/03/2006;
- (d) recente normativa comunitaria e, in particolare, articoli 7 e seguenti del Regolamento UE 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*, di seguito il “**MAR**”);
- (e) Regolamento di esecuzione UE 1055/2016 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (“**ITS 1055**”);
- (f) “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate” pubblicati dall’*European Securities and Markets Authority* (“**ESMA**”) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale (“**Orientamenti Esma sul Ritardo**”);
- (g) Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “**Linee Guida**”).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA (ivi incluse le “*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*”, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La presente Procedura è diretta a disciplinare, con efficacia cogente, la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Riservate (come *infra* definite) riguardanti la Società e le Società Controllate e le procedure da osservare per la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

L’Emittente, ai fini della corretta implementazione della presente Procedura, valuterà di volta in volta l’opportunità di consultare il NomAd (come *infra* definito) e di tenere conto del parere di quest’ultimo.

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli amministratori, i sindaci, i direttori generali (ove nominati), i dirigenti, i dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo (come *infra* definito), nonché i soggetti

CFT SpA

“esterni” iscritti nel “Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate” (il “**Registro Insider**”) che a qualsiasi titolo abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate (e/o alle Informazioni Riservate) riguardanti l’Emittente e/o il relativo Gruppo (tali soggetti, congiuntamente considerati, i “**Destinatari**”). Il Registro Insider è disciplinato dalla procedura denominata “Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate”, adottata dalla Società sempre in data 30 luglio 2018 (la “**Procedura Registro Insider**”).

Si fa presente che l’Emittente è tenuto a informare il pubblico altresì in relazione alle informazioni che concernono le proprie Controllate, se costituiscono Informazioni Privilegiate per l’Emittente medesimo.

Al fine di adempiere tale obbligo, **(i)** l’Emittente trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie Controllate e **(ii)** ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione del proprio organo amministrativo.

## **PROCEDURA**

### **1. Definizioni**

#### **1.1. Informazione Privilegiata – Informazione Rilevante – Informazione Riservata**

Ai sensi dell’articolo 7 del MAR, e ai fini della presente Procedura, per “**Informazione Privilegiata**” si intende un’informazione:

1. avente carattere preciso,
2. che non è stata resa pubblica,
3. concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari (come *infra* definiti),
4. “materiale”, vale a dire un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di Prodotti Finanziari Collegati (come *infra* definiti).

Ai fini della presente definizione:

- un’informazione ha “carattere preciso” se:
  - (a) fa riferimento
    - i. a una serie di circostanze esistenti (sulla base di evidenze stabili o oggettive e, dunque, non sulla base di meri *rumours* o mere congetture prive di qualsiasi concretezza) ovvero che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi;
    - ii. a un evento che si è verificato (sulla base di evidenze stabili o oggettive e, dunque, non sulla base di meri *rumours* o mere congetture prive di qualsiasi concretezza) ovvero che si può ragionevolmente ritenere si verificherà; non essendo, dunque, necessario che la realizzazione dell’evento o il prodursi della circostanza sia certo, rilevando, al contrario, la concreta prospettiva di delineare tale conclusione sulla base delle informazioni disponibili nel

**CFT SpA**

momento in cui viene posta in essere la valutazione (i.e. *ex ante*).

Inoltre, per considerarsi sussistente il “carattere preciso”, non è parimenti necessario né che l’informazione sia completa (per esempio, nell’ambito di un’operazione di acquisizione ovvero di un’OPA, il progetto di avvicinamento alla società target può essere considerato un’informazione di carattere preciso anche se l’offerente non ha ancora deciso il prezzo), né che l’informazione non si riferisca a situazioni alternative (per esempio, il fatto che l’Emittente non abbia ancora deciso su quale tra due società lanciare un’OPA non implica che tale informazione non abbia carattere preciso);

- (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo Prodotto Finanziario Collegato (quale che sia il senso: aumento o diminuzione); il che si verifica nel caso in cui:
  - i. l’informazione è tale da consentire di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con un rischio molto basso; ovvero
  - ii. l’informazione è probabile che possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato;
- un’informazione “non è stata resa pubblica” se la stessa non è stata oggetto di comunicazione al pubblico, da parte della Società, con le modalità previste dall’art. 4.3. della presente Procedura, fatti salvi i casi “limite” in cui (i) l’informazione sia stata già “anticipata” da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell’informazione è la Società medesima e (ii) l’informazione sia stata già correttamente pubblicata, ai sensi del MAR, da altri soggetti (emittenti) coinvolti nella vicenda sottostante all’informazione; fermo restando, in entrambi i casi, l’obbligo per la Società di procedere egualmente alla pubblicazione dell’informazione con le modalità previste dalla normativa vigente;
- la sussistenza della “materialità” (ossia del “probabile effetto significativo sui prezzi”) presuppone:
  - (a) in termini di probabilità, che non sia sufficiente la mera possibilità che l’informazione abbia un effetto sui prezzi, non essendo, tuttavia, necessario un grado di probabilità prossima alla certezza;
  - (b) in termini di significatività, che non debbano essere presi in considerazione soltanto criteri quantitativi o soglie fisse.

Una “tappa intermedia in un processo prolungato” è una Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

A titolo meramente esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

#### CFT SpA

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari;
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

Ai fini della presente Procedura, per “**Informazione Rilevante**” si intende un’informazione potenzialmente “idonea” a diventare un’Informazione Privilegiata (i.e. informazione rispetto alla quale sussiste una sufficiente probabilità di divenire, in un secondo momento anche prossimo, un’Informazione Privilegiata), ma che non presenta ancora il sufficiente carattere di precisione (e conseguente materialità) richiesto per essere considerata come tale.

Ai fini della presente Procedura, per “**Informazione Riservata**” si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda l’Emittente e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.

Come precisato nelle Linee Guida, non devono essere rese pubbliche dall’Emittente quelle informazioni che riguardano “indirettamente” la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all’Emittente o al Gruppo.

## 1.2. Altre definizioni

Ai fini della presente Procedura:

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società *pro tempore* in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il Consiglio di Amministrazione della Società *pro tempore* in carica.

“**Destinatari**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società, inclusi eventuali consulenti incaricati dalla Società.

“**Emittente**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**ESMA**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Funzione Gestione Informazioni Privilegiate**” indica l’ufficio - costituito dall’Amministratore Delegato e, ove nominato, dal Direttore Generale - preposto alla

CFT SpA



gestione e applicazione della presente Procedura. In particolare, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate:

- (a) concorre alla definizione e valutazione periodica della Procedura e dei processi aziendali sottesi;
- (b) impartisce disposizioni ai Process Owner per la corretta applicazione della Procedura;
- (c) individua, aggiorna e monitora i flussi (tipi) di Informazioni Rilevanti;
- (d) definisce i criteri per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- (e) individua le specifiche Informazioni Rilevanti;
- (f) impartisce disposizioni all'Info Room per la corretta gestione del RIL;
- (g) monitora la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- (h) individua il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata;
- (i) impartisce disposizioni all'Info Room per la corretta gestione del Registro Decisioni Informazioni privilegiate;
- (j) impartisce disposizioni all'Info Room per la corretta gestione del RIP;
- (k) decide in merito alla tempistica (incluso l'eventuale ritardo) di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- (l) monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- (m) monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate;
- (n) offre ai dipendenti e, in particolare, ai Process Owner, un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente.

“**Gruppo**” indica, congiuntamente, CFT e le Società Controllate.

“**Info Room**” indica l'ufficio – costituito dall'Investor Relator Manager, dal Responsabile Affari Legali e Societari e dal Responsabile Amministrazione e Finanza – chiamato a supportare la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate nell'esercizio delle proprie funzioni.

“**ITS 1055**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Linee Guida**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**MAR**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Nomad**” indica il *nominated adviser* della Società.

“**Orientamenti ESMA sul Ritardo**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Procedura**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Process Owner**” indica ciascun responsabile di funzione (sia esso di staff o di business sia esso dipendente dell'Emittente o dipendente di una Società Controllata) o organo delegato - formalmente individuato all'interno dell'organizzazione aziendale del gruppo CFT - preposto all'individuazione delle potenziali Informazioni Rilevanti generate o comunque relative all'area di attività aziendali sottoposte alla propria responsabilità e alla successiva gestione delle stesse una volta qualificate come tali.

**CFT SpA**

“**Procedura Registro Insider**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Prodotto Finanziario Collegato**” indica ogni prodotto finanziario il cui valore, in tutto o in parte, è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario.

“**Registro Decisioni Informazioni Privilegiate**” indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, in cui sono formalizzate e registrate le decisioni inerenti alla qualificazione di una informazione (in precedenza rilevante) come privilegiata.

“**Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate**” o “**RIP**” indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale con una società facente parte del gruppo CFT, sia che si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (ad esempio consulenti, revisori, agenzie di rating del credito, etc.), e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

“**Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti**” o “**RIL**” indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale con una società facente parte del gruppo CFT, sia che si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (ad esempio consulenti, revisori, agenzie di rating del credito, etc.), e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti.

“**Registro Insider**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Registro Ritardi**” indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, in cui sono formalizzate e registrate le decisioni di ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e le relative valutazioni.

“**Registro Sondaggi**” indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, in cui sono formalizzate e registrate le decisioni e valutazioni inerenti ai Sondaggi di Mercato condotti dalla Società.

“**Regolamento Emittenti**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**SDIR**” indica il sistema per la diffusione delle informazioni regolamentate.

“**Società**” ha il significato di cui alle Premesse.

“**Società Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ..

“**Sondaggi di Mercato**” o “**Sondaggi**” indica la comunicazione di informazioni - da parte della Società o di un terzo che agisce in nome e per conto della Società - a uno o più potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell’operazione stessa, etc.).

La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un’offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con

#### CFT SpA

una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- (a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- (b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

“**Strumenti Finanziari**” indica qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società.

“**TUF**” ha il significato di cui alle Premesse.

## 2. **Flussi (tipi) di Informazioni Rilevanti e criteri per l'identificazione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate**

### 2.1. Flussi (tipi) di Informazioni Rilevanti

La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate – con l'ausilio dell'Info Room – individua, aggiorna e monitora i flussi (tipi) di Informazioni Rilevanti, vale a dire quei processi (intra ed extra aziendali) da cui possono originare dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguardano direttamente la Società e che possono, in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata.

A ciascun flusso (tipo) di Informazione Rilevante sono associate le persone che (astrattamente per ruolo/incarichi/responsabilità aziendali) hanno accesso a detta “tipologia” di informazioni nel periodo antecedente alla loro (potenziale) qualificazione come Informazioni Privilegiate (la “**Matrice**”).

### 2.2. Criteri per l'identificazione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate

I seguenti criteri forniscono indicazioni circa la possibile qualificazione di una informazione come rilevante e, in un secondo momento, anche prossimo, come Informazione Privilegiata, fermo restando che **(i)** la valutazione deve essere effettuata caso per caso e **(ii)** altri fattori potrebbero portare a conclusioni differenti.

- (a) Dimensione dell'operazione sottostante all'informazione. Quanto più l'operazione è importante rispetto alle dimensioni della Società e/o del Gruppo in termini, ad esempio, di fatturato, attività, capitalizzazione, grado di indebitamento o redditività, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura rilevante/privilegiata.
- (b) Impatto sulle attività core. Quanto più un dato fornisce indicazioni sull'andamento corrente e prospettico dell'attività caratteristica della Società e/o del Gruppo, sia cioè un *leading indicator* dell'andamento della gestione, tanto più è probabile che il dato assuma natura rilevante/privilegiata.

CFT SpA

- (c) Stato di sviluppo dell'operazione sottostante all'informazione. Quanto più un progetto è in fase avanzata e tanto più è probabile che assuma natura rilevante/privilegiata.
- (d) Rilievo dell'informazione per il settore. Quanto più un'operazione è suscettibile di alterare gli equilibri di un settore e tanto più è probabile che assuma natura rilevante/privilegiata.
- (e) Impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari. Quanto più le strategie aziendali e i risultati contabili di periodo si discostano dalle previsioni degli operatori, specie se supportate da precedenti indicazioni fornite dalla Società, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura rilevante/privilegiata.
- (f) Inserimento dell'informazione nella congiuntura economica. Quanto più l'informazione si discosta dal contesto sotteso alla congiuntura economica del settore di riferimento dell'Emittente, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura rilevante/privilegiata.
- (g) Posizionamento dell'informazione nel contesto istituzionale del momento. Recenti fatti politici ed economici occorsi in un Paese estero in cui l'Emittente abbia rilevanti attività potrebbero assumere rilievo ai fini della valutazione della natura rilevante/privilegiata dei dati relativi a tali attività.
- (h) Situazioni di fatto. Specie nell'ambito dei cd. processi prolungati, la realizzazione di alcune tappe intermedie rende con maggiore probabilità rilevante/privilegiata l'informazione relativa al più ampio processo. Si pensi, ad esempio, all'accordo (ancora informale) per un *Non-Disclosure Agreement* con uno dei principali competitor del settore.
- (i) Coinvolgimento di più unità organizzative. Quante più unità sono nel caso specifico coinvolte in una determinata operazione rilevante e tanto più è probabile che l'informazione sia rilevante/privilegiata.
- (j) Processi top-down. Quanto più un progetto è frutto di indicazioni provenienti dal *top management*, piuttosto che di proposte provenienti dagli uffici operativi (processi *bottom-up*), e tanto più è probabile che il progetto assuma natura rilevante/privilegiata.
- (k) Incarichi (anche informali) a consulenti esterni. Laddove, per esempio, ad esito di un processo interno, dovesse esser deciso di selezionare uno o più consulenti esterni per la valutazione della fattibilità di un progetto, dovrebbe, allora, essere più probabile che tale progetto abbia natura rilevante/privilegiata.
- (l) Richiesta di finanziamenti esterni. Qualora, per esempio, nell'ambito di un ambizioso progetto di M&A venga deciso di richiedere un finanziamento ad hoc ad un istituto bancario, dovrebbe, allora, essere più probabile che l'informazione abbia carattere rilevante/privilegiata.
- (m) Impatto sulle informazioni già rese pubbliche dalla Società. Se, ad esempio, la Società ha fornito indicazioni in merito ad un rafforzamento delle attività in una

certa area geografica, la vendita di una controllata nella stessa zona potrebbe costituire, con maggiore probabilità, un'informazione rilevante/privilegiata.

Potenzialmente, tutti i processi aziendali sono suscettibili di produrre e/o intercettare Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate.

### 2.3. Eventi/circostanze che possono generare Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate

In ottica di qualificazione dell'informazione come rilevante o privilegiata, si rileva che quanto più "precisa" è un'informazione "non ancora pubblica" e tanto più elevata risulta essere la sua "materialità".

Fermo restando che la valutazione deve essere effettuata caso per caso e che altri fattori potrebbero portare a conclusioni differenti, possono potenzialmente generare Informazioni Rilevanti e – in un momento successivo, anche prossimo – Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- (a) assetti proprietari;
- (b) composizione del management;
- (c) piani di incentivazione del management;
- (d) attività dei revisori;
- (e) operazioni sul capitale;
- (f) emissione di strumenti finanziari;
- (g) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- (h) acquisizioni, fusioni, scissioni e altre operazioni di natura straordinaria;
- (i) ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- (j) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- (k) procedure concorsuali;
- (l) contenzioso legale;
- (m) revoca di affidamenti bancari;
- (n) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- (o) brevetti, licenze, *know-how*, altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
- (p) insolvenze di importanti debitori;
- (q) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- (r) acquisto o vendita di asset;
- (s) andamento della gestione;
- (t) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- (u) ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- (v) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- (w) modifica dei piani di investimento;
- (x) policy di distribuzione di dividendi.

Le relazioni finanziarie di periodo non ancora approvate dal Consiglio di Amministrazione non costituiscono di per sé Informazioni Privilegiate. Tuttavia,

#### CFT SpA

qualora dette relazioni includano Informazioni Privilegiate (ad esempio, “rilevante scostamento” – in positivo “*earning surprise*” o in negativo “*profit warning*” – dell’andamento effettivo della gestione rispetto alle aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla stessa Società al mercato), queste sono rese pubbliche nei termini di cui all’art. 4.3. della presente Procedura prima della riunione prevista dal calendario eventi societari.

Rimane comunque l’obbligo di comunicare al pubblico (nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 4.3. della presente Procedura) le deliberazioni con le quali l’organo competente della Società approva:

- il progetto di bilancio;
- la proposta di distribuzione del dividendo;
- il bilancio consolidato;
- il bilancio semestrale abbreviato;
- le eventuali informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

L’approvazione di dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione non costituisce di per sé Informazione Privilegiata. L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 4.3. della presente Procedura trova applicazione nella sola misura in cui le prospettive di crescita e le previsioni sull’evoluzione della gestione siano qualificabili come Informazioni Privilegiate, come nel caso di “rilevante scostamento” rispetto alle aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla stessa Società al mercato.

### **3. Processo di identificazione, gestione e comunicazione delle Informazioni Rilevanti**

#### **3.1. Qualificazione e gestione delle Informazioni Rilevanti**

Sulla base della mappatura dei flussi di Informazioni Rilevanti (si veda art. 2.1. della presente Procedura) e tenuto conto sia dei criteri definiti per l’individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti (art. 2.2. della presente Procedura) sia delle fattispecie che possono potenzialmente generare Informazioni Rilevanti (art. 2.3. della presente Procedura), i Process Owner informano, senza indugio, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate di tutte quelle informazioni - generate o comunque relative all’area di attività aziendali sottoposte alla propria responsabilità - considerate come potenzialmente rilevanti.

Allo stesso modo, i Dipendenti della Società segnalano ai Process Owner (sotto la cui responsabilità e direzione prestano la propria attività lavorativa) le potenziali Informazioni Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza. I Process Owner - analizzate le informazioni ricevute - provvedono, se del caso, senza indugio, alla comunicazione di dette informazioni alla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate.

Congiuntamente ad ogni comunicazione alla Funzione Gestione Informazioni

**CFT SpA**

Via Paradigna, 94/A - 43122 Parma - Italia - **Tel** +39 0521 277111 - **Fax** +39 0521 798404  
**Capitale Sociale** € 98.300.000 - **Numero REA** 2122705 - Registro delle imprese di Parma

**C.F e Piva** 09935170960

**www.cft-group.com**    **info@cft-group.com**

Privilegiate, i Process Owner forniscono:

- tutti gli elementi in quel momento disponibili per consentire un'adeguata valutazione dell'informazione in ottica di qualificazione della stessa come Informazione Rilevante/Privilegiata e, in particolare, l'analisi effettuata anche in relazione ai criteri definiti ex art. 2.2. della presente Procedura;
- l'elenco di tutte le persone a conoscenza di tale informazione.

\* \* \*

Ricevuta la comunicazione da parte del Process Owner, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate, con l'ausilio dell'Info Room, esamina le informazioni ricevute e, se del caso, qualifica le stesse come Informazioni Rilevanti. La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate mantiene evidenza delle motivazioni ricevute dai Process Owner rispetto alla qualificazione di una determinata informazione come rilevante, sia delle motivazioni (elaborate dalla stessa Funzione Gestione Informazioni Privilegiate) sottese alla qualificazione di una determinata informazione come rilevante.

La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate informa il Process Owner – per il tramite dell'Info Room – della qualificazione, o meno, come rilevante dell'informazione fornita.

A seguito di detta informativa:

- indipendentemente dalla qualificazione, o meno, come rilevante, il Process Owner è chiamato a monitorare costantemente l'evolversi della specifica informazione, informando la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate in merito a qualunque evoluzione registrata rispetto a detta informazione, inclusa l'eventuale variazione dei soggetti "coinvolti";
- qualora l'informazione sia stata qualificata come rilevante, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate:
  - (a) monitora l'Informazione Rilevante, in considerazione di un'eventuale successiva, anche prossima, "evoluzione" della stessa Informazione Privilegiata;
  - (b) effettua una preliminare valutazione circa l'opportunità e possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico qualora l'Informazione Rilevante dovesse successivamente "evolversi" in Informazione Privilegiata, definendo una stima della data e, se del caso, dell'ora della probabile pubblicazione dell'informazione eventualmente ritardata;
  - (c) con l'ausilio dell'Info Room, predispone una preliminare bozza di comunicato stampa, in vista di una possibile comunicazione al mercato di detta Informazione Rilevante qualora la stessa dovesse successivamente "evolversi" in Informazione Privilegiata;

**CFT SpA**

- (d) con l'ausilio dell'Info Room, provvede alla compilazione del RIL nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 3.2. della presente Procedura.

### 3.2. Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti (RIL)

Il RIL si compone di singole sezioni - una per ogni Informazione Rilevante individuata - identificate mediante numerazione progressiva.

In ciascuna sezione viene annotato:

1. la descrizione dell'Informazione Rilevante individuata;
2. la data di qualificazione dell'informazione come rilevante e l'identità delle persone che hanno assunto la decisione;
3. le motivazioni sottese alla qualificazione dell'informazione come rilevante;
4. l'indicazione del Process Owner;
5. l'elenco nominativo (nome e cognome) di tutti coloro (persone fisiche) che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante cui la sezione si riferisce.

Nel caso in cui la persona che ha accesso alle Informazioni Rilevanti sia una società, un'associazione o un altro ente (i.e. una persona giuridica, quale, ad esempio, un consulente) che ha un rapporto di collaborazione professionale con CFT, nel RIL verranno indicate tutte le persone fisiche che - prestando la propria attività lavorativa presso detta persona giuridica - hanno accesso, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alle Informazioni Privilegiate medesime.

Nel RIL non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazione di fusione o di acquisizione o di altre operazioni come indicate all'art. 2.3. della presente Procedura;

6. l'indicazione circa la preliminare valutazione inerente alla possibile applicabilità della procedura di ritardo e, in caso affermativo, stima della data (e se possibile) ora di possibile pubblicazione.

\* \*\*

Una volta qualificata l'informazione come rilevante, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate impartisce, senza indugio, all'Info Room le istruzioni necessarie affinché quest'ultima possa, quanto prima possibile, procedere alla compilazione del RIL (i.e. apertura di una specifica sezione).

Nell'implementazione di tale attività, l'Info Room, prendendo le mosse dalla Matrice di riferimento di cui all'art. 2.1. della presente Procedura (i.e. persone astrattamente associate al flusso (tipo) di Informazioni Rilevanti a cui la specifica Informazione Rilevante è ascrivibile), verifica l'esistenza di eventuali discrepanze esistenti con l'elenco delle persone a conoscenza della specifica Informazione Rilevante (e successivi eventuali aggiornamenti) fornito dai Process Owner alla Funzione Gestione Informazioni Rilevanti e provvede alle registrazioni.

**CFT SpA**



La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room), provvede all'eventuale successivo aggiornamento del RIL (con indicazione della data di ogni variazione) nel caso in cui vi sia una nuova persona che ha accesso a Informazioni Rilevanti che deve, quindi, essere inserita nel RIL.

Nel RIL risulteranno, pertanto, indicate tutte le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come rilevante e il momento in cui l'informazione ha cessato di essere tale in considerazione della successiva qualificazione come Informazione Privilegiata ovvero della "mancata evoluzione" della stessa in Informazione Privilegiata ("**Periodo di Rilevanza**").

#### 4. **Processo di identificazione, gestione e comunicazione (ed eventuale ritardo) delle Informazioni Privilegiate.**

##### 4.1. Qualificazione e gestione delle Informazioni Privilegiate e Registro Decisioni Informazioni Privilegiate

Successivamente alla qualificazione di una determinata informazione come rilevante, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate, è chiamata:

- a monitorare (anche mediante gli aggiornamenti forniti dal Process Owner) l'evolversi di detta Informazione Rilevante, in considerazione di una sua eventuale successiva qualificazione, anche prossima, come Informazione Privilegiata e, in questo caso
- a definire il momento in cui l'Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata. La decisione viene formalizzata e registrata - con l'ausilio dell'Info Room - nel Registro Decisioni Informazioni Privilegiate, composto di singole sezioni - una per ogni Informazione Privilegiata individuata - identificate mediante numerazione progressiva.

In ciascuna sezione viene annotato:

1. data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
2. data e ora in cui la Società ha deciso in merito;
3. identità delle persone che hanno assunto la decisione.

La valutazione cui è chiamata la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate non può che svolgersi caso per caso, alla luce delle circostanze della situazione concreta e tenuto conto:

- della definizione di Informazione Privilegiata ex art. 7 MAR; e
- degli altri criteri interpretativi forniti dalla presente Procedura (ex. artt. 2.2 e 2.3), dalla disciplina vigente, dalla giurisprudenza esistente, dagli orientamenti adottati dall'ESMA e dalla CONSOB, nonché, più in generale, dalle best practices delineatesi in materia di *market abuse*;

CFT SpA

A seguito della valutazione come privilegiate delle informazioni esaminate, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate:

- impartisce all'Info Room le istruzioni necessarie per la corretta compilazione del RIP nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 4.2. della presente Procedura;
- con l'ausilio dell'Info Room, comunica al mercato dette Informazioni Privilegiate nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 4.3. della presente Procedura, fermo restando il caso del ritardo della comunicazione di cui agli artt. 4.4., 4.5. e 4.6. della presente Procedura.

#### 4.2. Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (RIP)

Il RIP si compone di due distinte parti:

- Accessi Permanenti, in cui è riportato l'elenco (e relative informazioni) - secondo le modalità previste dalla normativa vigente<sup>1</sup> - delle persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate individua, con l'ausilio dell'Info Room, i soggetti da inserire in detto elenco.

Di regola sono iscritte nella parte "Accessi Permanenti" le seguenti persone<sup>2</sup>:

- (a) componenti dell'ufficio Funzione Gestione Informazioni Privilegiate e relativi assistenti;
- (b) componenti dell'ufficio Info Room e relativi assistenti;
- (c) IT Manager e relativi assistenti;
- Accessi Non Permanenti, a sua volta suddivisa in sezioni (una per ciascuna Informazione Privilegiata), in cui sono riportati gli elenchi (e relative informazioni) - secondo le modalità previste dalla normativa vigente<sup>3</sup>- delle persone che hanno accesso alle singole Informazioni Privilegiate.

È aggiunta una nuova sezione (e, dunque, un nuovo elenco) ogni qualvolta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata.

Ciascuna sezione riporta solamente l'elenco delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata cui la sezione si riferisce.

I dati delle persone iscritte nella parte "Accessi Permanenti" non sono re-inseriti nelle varie sezioni della parte "Accessi Non Permanenti".

Nel caso in cui la persona che ha accesso alle Informazioni Privilegiate sia una società,

---

<sup>1</sup> Alla data di approvazione della Procedura: Modello 2 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016.

<sup>2</sup> Valutazione effettuata sulla base dell'assetto organizzativo esistente alla data di approvazione della Procedura.

<sup>3</sup> Alla data di approvazione della Procedura: Modello 1 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016.

un'associazione o un altro ente (i.e. una persona giuridica, quale, ad esempio, un consulente) che ha un rapporto di collaborazione professionale con CFT, nel RIP verranno indicate tutte le persone fisiche che - prestando la propria attività lavorativa presso detta persona giuridica - hanno accesso, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alle Informazioni Privilegiate medesime.

Nel RIP non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazione di fusione o di acquisizione o di altre operazioni come indicate all'art. 2.3. della presente Procedura.

Aver accesso a Informazioni Privilegiate non implica necessariamente il possesso effettivo delle stesse. Per altro verso, l'accesso a informazioni privilegiate non deve essere inteso come una mera eventualità di averne accesso.

I dati delle persone iscritte nel RIP sono conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

\* \* \*

Una volta qualificata come privilegiata l'informazione in precedenza definita come rilevante, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate impartisce, senza indugio, per iscritto, all'Info Room le istruzioni necessarie affinché quest'ultima possa<sup>4</sup>, quanto prima possibile, procedere alla compilazione del RIP.

La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room), provvede all'eventuale successivo aggiornamento del RIP nelle seguenti circostanze:

- (a) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate, che deve quindi essere aggiunta nel RIP;
- (b) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel RIP;
- (c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate per effetto della comunicazione al mercato.

Le persone iscritte sono tempestivamente informate dall'Info Room circa:

- la loro iscrizione nel RIP. A tal proposito l'Info Room si assicura che tutte le persone figuranti nel RIP prendano atto per iscritto (anche mediante email) degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione in tale registro e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate;
- gli aggiornamenti che li riguardano (ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento).

Nel RIP risulteranno, pertanto, indicate le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è

---

<sup>4</sup> ESMA/2016/1478 del 20 ottobre 2016 - Comunicazione Consob n. 0110353 del 14 dicembre 2016.

stata pubblicata (“**Periodo di Pubblicazione**”) e dunque:

- nel caso in cui la Società non abbia deciso di ritardare la comunicazione, le persone indicate nell’elenco nominativo riportato nel RIL rispetto alla specifica Informazione Rilevante divenuta Informazione Privilegiata;
- nel caso in cui la Società abbia deciso di ritardare la comunicazione, le persone indicate nell’elenco nominativo riportato nel RIL rispetto alla specifica Informazione Rilevante divenuta Informazione Privilegiata oltre alle eventuali ulteriori persone che, seppur non inserite nel RIL, abbiamo successivamente avuto accesso all’Informazione Privilegiata durante il Periodo di Pubblicazione.

La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate è responsabile di trasmettere (con l’ausilio dell’Info Room) il RIP a CONSOB, non appena possibile e dietro richiesta di quest’ultima. La trasmissione a CONSOB avverrà tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), seguendo le indicazioni fornite nella lettera di richiesta.

#### 4.3. Comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate: contenuto e modalità

La Società comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate attraverso la diffusione di un comunicato stampa nel circuito telematico SDIR (sistema per la diffusione delle informazioni regolamentate), al fine di consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell’informazione da parte del pubblico.

Le informazioni che devono essere rese pubbliche dalla Società sono solo quelle che riguardano “direttamente” CFT e, quindi, non anche quelle che riguardano “indirettamente” l’Emittente<sup>4</sup>. La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le Società Controllate se dette informazioni costituiscono Informazioni Privilegiate per CFT stessa.

La comunicazione deve avvenire quanto prima possibile rispetto alla qualificazione dell’informazione come privilegiata (i.e. entro il lasso temporale necessario per la redazione e approvazione del comunicato stampa e la successiva trasmissione allo SDIR). La Società preavvisa, con congruo anticipo, la CONSOB e la società di gestione del mercato della possibilità che CFT pubblichi Informazioni Privilegiate durante la fase di negoziazione degli Strumenti Finanziari.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione al mercato, l’Info Room provvede tempestivamente a redigere la bozza di comunicato stampa (prendendo le mosse della versione preliminare predisposta ai sensi dell’art. 3.1. della presente Procedura) da sottoporre, per l’approvazione, alla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate. Ottenuta l’approvazione, il comunicato stampa, nella sua versione definitiva, viene diffuso al mercato.

Ciascuna comunicazione:

- osserva le disposizioni adottate dalla società di gestione del mercato e, più in generale, previste dalla disciplina vigente in materia di contenuto minimo e modalità di rappresentazione delle informazioni divulgate con riferimento alla

**CFT SpA**

singola fattispecie, assicurando il pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione e garantendo la parità di trattamento, la completezza, l'intelligibilità e la continuità dell'informazione;

- non coniuga tali informazioni con la commercializzazione dell'attività della Società e/o delle Società facenti parte del Gruppo;
- contiene collegamenti e raffronti con il contenuto di eventuali comunicazioni precedenti nonché le eventuali modifiche significative concernenti Informazioni Privilegiate già rese note al mercato.

Nel caso sussista un ragionevole dubbio in merito alla qualificazione come privilegiata di un'informazione, la Società procede a comunicarla al mercato, assicurandosi che l'informazione sia sufficientemente completa da consentire di valutare adeguatamente l'effettiva influenza della notizia sul prezzo degli strumenti finanziari.

Una volta provveduto alla pubblicazione del comunicato stampa, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate, con l'ausilio dell'Info Room:

- monitora l'effettiva diffusione delle Informazioni Privilegiate;
- pubblica e conserva sul proprio sito internet (indicando data e ora di divulgazione), secondo un ordine cronologico, per un periodo di almeno 5 anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico;
- effettua l'aggiornamento del RIP e le relative comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'4.2 della presente Procedura.

#### 4.4. Ritardo della comunicazione: condizioni

La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate può ritardare - sotto la propria responsabilità - la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate a condizione che siano soddisfatte/sussistenti le seguenti tre condizioni:

1. la comunicazione immediata potrebbe probabilmente pregiudicare i legittimi interessi della Società

I casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società possono includere, senza limitazione alcuna, le seguenti circostanze, da valutarsi caso per caso<sup>5</sup>:

---

<sup>5</sup> Riguardano indirettamente la Società quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi, originano da soggetti esterni alla Società - per esempio:

- (i) dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche;
- (ii) prossima pubblicazione di report di agenzie di rating;
- (iii) prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari;
- (iv) raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari;
- (v) decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse;
- (vi) decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.;

- (a) la Società sta conducendo trattative (ad esempio inerenti a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni) il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico;
- (b) la sostenibilità finanziaria dell'Emittente risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente nell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di Informazioni Privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società (sia esso di breve o lungo termine);
- (c) la Società ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale dell'Emittente;
- (d) la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- (e) un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'Emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

Situazioni in cui l'immediata comunicazione al pubblico non pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società includono, a titolo meramente esemplificativo, le dimissioni dell'Amministratore Delegato nelle more dell'individuazione del successore;

- 2. il ritardo nella comunicazione non induce in errore il pubblico su circostanze e fatti essenziali.

Le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate potrebbe indurre in errore il pubblico includono almeno le seguenti circostanze:

- (a) le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica di CFT in merito all'argomento a cui fanno riferimento le Informazioni

- 
- (vii) decisioni di autorità pubbliche e di governo locale;
  - (viii) decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione;
  - (ix) decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione (ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'Emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading);
  - (x) decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

A seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente la Società, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate verifica se, per effetto di detta pubblicazione, le Informazioni Rilevanti in precedenza non considerate privilegiate abbiano assunto tale natura.

#### CFT SpA

- Privilegiate medesime; o
- (b) le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari di CFT non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; o
  - (c) le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla stessa Società al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata da CFT o con il consenso del medesimo. Nella valutazione delle aspettative del mercato, la Società tiene in considerazione il “sentimento” del mercato, ad esempio considerando il consensus degli analisti finanziari. Il ritardo della pubblicazione di una Informazione Privilegiata non deve essere considerato automaticamente come fuorviante sulla base del fatto che detta informazione ha la caratteristica di essere materiale e, quindi, non essendo incorporata e riflessa nei prezzi di mercato a causa del ritardo, indurrebbe sempre in errore il pubblico;
3. la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo della comunicazione non può essere considerata garantita, tra l'altro:
- nel caso in cui sia rilevato un *rumour* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, se tale *rumour* è sufficientemente accurato da far rilevare il venir meno della riservatezza di tale informazione;
  - nel caso in cui la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza.

Nel caso di un processo prolungato, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative ad una tappa intermedia di tale processo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

#### 4.5. Ritardo della comunicazione: procedura

Appurata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4.4. della presente Procedura, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room) - una volta adottata la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata - è chiamata, nell'ordine:

- a formalizzare e registrare tale decisione nel Registro Ritardi di cui all'art. 4.6. della

#### CFT SpA

presente Procedura e procedere con l'eventuale aggiornamento nel corso del Periodo di Pubblicazione;

- a monitorare, in via continuativa, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4.4. della presente Procedura che consentono di ritardare la comunicazione;
- a monitorare, in via continuativa, le persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo e procedere con l'eventuale aggiornamento del RIP nel corso del Periodo di Pubblicazione;
- ad aggiornare, se del caso (prendendo le mosse della versione preliminare predisposta ai sensi dell'art. 3.1. della presente Procedura), la bozza di comunicato stampa da diffondere al mercato una volta venute meno le condizioni per il ritardo della comunicazione;
- a comunicare al mercato l'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 4.3. della presente Procedura - al venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4.4. della presente Procedura che consentono di ritardare la comunicazione, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 della presente Procedura;
- a provvedere alle ulteriori attività previste dal citato art. 4.3. della presente Procedura;

a notificare per iscritto a CONSOB, secondo le modalità previste, immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico, la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di ritardo, fornendo la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico e i seguenti ulteriori elementi:

- (a) ragione sociale completa della Società;
- (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;
- (c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- (d) identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato, numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le Informazioni Privilegiate, data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico);
- (e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione.

La notifica a CONSOB avverrà tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), specificando come destinatario "Divisone Mercati" e indicando nell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Qualora, dopo la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, dette informazione dovessero perdere il proprio carattere privilegiato, la Società non sarà tenuta né a diffondere un comunicato stampa né ad effettuare la dianzi citata

#### CFT SpA



notifica a CONSOB.

#### 4.6. Registro Ritardi

Il Registro Ritardi si compone di singole sezioni - una per ogni Informazione Privilegiata oggetto di ritardo della comunicazione al pubblico - identificate mediante numerazione progressiva.

In ciascuna sezione viene annotato:

1. data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
2. stima della data e ora della probabile pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
3. identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione e la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
4. identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo;
5. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:
  - (a) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
  - (b) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

\* \* \*

Una volta avviata la procedura del ritardo, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate impartisce, senza indugio, per iscritto, all'Info Room le istruzioni necessarie affinché quest'ultima possa, quanto prima possibile, procedere alla compilazione del Registro Ritardi. La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room), provvede ad ogni necessario aggiornamento del Registro Ritardi.

### 5. **Sondaggi di Mercato**

#### 5.1. Condizioni e modalità di svolgimento

Ove la Società determinasse di procedere con un Sondaggio di Mercato, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room):

- (a) valuta preliminarmente se il Sondaggio di Mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate e registra per iscritto la conclusione e i motivi di tale valutazione sul Registro Sondaggi;
- (b) definisce, alla luce delle valutazioni di cui al punto (a) che precede, l'insieme standard di informazioni che saranno oggetto di comunicazione secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile;
- (c) definisce le modalità con cui verrà effettuato il Sondaggio di Mercato;

**CFT SpA**

- (d) ottenuto il consenso del potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di Mercato (ed eventualmente Informazioni Privilegiate per effetto di detto Sondaggio), effettua le comunicazioni previste nel quadro del Sondaggio di Mercato;
  - (e) quando le informazioni comunicate nel corso del Sondaggio di Mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate (qualora sussistenti), ne dà comunicazione al potenziale investitore che ha ricevuto le predette informazioni;
- procedendo alla compilazione del Registro Sondaggi secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

## 5.2. Registro Sondaggi

In occasione di ciascun Sondaggio di Mercato, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate impartisce, senza indugio, all'Info Room le istruzioni necessarie affinché quest'ultima possa, quanto prima possibile, procedere alla compilazione del Registro Sondaggi secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room), provvede, ove necessario, all'eventuale successivo aggiornamento del Registro Sondaggi.

La Società conserva le registrazioni relative a ciascun Sondaggio di Mercato condotto per un periodo di almeno 5 anni.

La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate è responsabile di trasmettere (con l'ausilio dell'Info Room) il Registro Sondaggi all'autorità competente, non appena possibile e dietro richiesta di quest'ultima.

## 6. **Riservatezza**

### 6.1. Obblighi in capo ai Destinatari

I Destinatari sono tenuti a:

- mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti;
- custodire i suddetti documenti in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate;
- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;
- assicurare la tracciabilità della gestione e della riservatezza all'interno della propria sfera di attività e responsabilità;
- non utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni in relazione ad attività o operazioni idonee a generare abusi di mercato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6.2. della presente Procedura;

indipendentemente dal fatto che i suddetti documenti o le suddette informazioni si riferiscano, o meno, a informazioni qualificate dalla Società come rilevanti o privilegiate,

**CFT SpA**

anche tenuto conto del fatto che le determinazioni della Società sulla “natura” dell’informazione, per quanto significative, non pregiudicano differenti valutazioni da parte delle autorità preposte al successivo controllo.

Nel caso in cui i suddetti documenti o le suddette informazioni si riferiscano a Informazioni Rilevanti o Privilegiate, la trasmissione (nell’esercizio della propria occupazione / professione / funzione), se necessaria, può essere effettuata a condizione che:

- sia data preventiva informativa al Process Owner (sotto la cui responsabilità e direzione viene prestata l’attività lavorativa) e - per il tramite di quest’ultimo - alla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate e all’Info Room (anche ai fini dell’aggiornamento del RIL/RIP), dell’intenzione di procedere con la trasmissione, verificando con gli stessi Process Owner, Funzione Gestione Informazioni Privilegiate e Info Room, che i destinatari siano tenuti per legge, regolamento, statuto o contratto all’obbligo di segretezza e riservatezza. In assenza di tale obbligo, la trasmissione potrà essere effettuata solamente a seguito della sottoscrizione di un apposito *Non-Disclosure Agreement* con il destinatario della trasmissione e dell’inserimento di quest’ultimo nel RIL/RIP;
- sia data evidenza del carattere strettamente riservato ed eventualmente privilegiato dei documenti/informazioni forniti, apponendo sugli stessi, a seconda dei casi, la dicitura “strettamente riservato” o “informazione privilegiata ai sensi del Regolamento UE 596/2014”.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti a:

- rispettare scrupolosamente la presente Procedura;
- informare tempestivamente la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate, per il tramite dell’Info Room, del mancato rispetto dei presenti obblighi.

## 6.2. Divieti in capo ai Destinatari

È fatto assoluto divieto ai Destinatari in possesso di Informazioni Privilegiate

- di abusare di dette informazioni e, dunque, di
  - (a) utilizzare tali Informazioni Privilegiate acquisendo o cedendo, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari a cui le stesse (Informazioni Privilegiate) si riferiscono;
  - (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di dette Informazioni Privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate al punto precedente;
- di comunicare illecitamente ad altri, al di fuori del normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione, dette Informazioni Privilegiate, salvo quanto previsto all’art. 6.1. della presente Procedura.

## 6.3. Rapporti con gli organi di informazione

CFT SpA

I rapporti con gli organi di informazione sono gestiti esclusivamente dalla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate e dall'Investor Relator Manager della Società.

È fatto assoluto divieto agli altri Destinatari di intrattenere rapporti con organi di informazione.

La Società non comunica agli organi di informazione Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico (con le modalità previste dall'art. 4.3. della presente Procedura) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.

Eventuali dichiarazioni da parte della Società concernenti Informazioni Rilevanti – quali ad esempio, lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora, secondo l'Emittente, Informazioni Privilegiate – devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.

#### 6.4. Rapporti con gli analisti finanziari

I rapporti con gli analisti finanziari sono gestiti esclusivamente dalla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate nonché dall'Investor Relator Manager e dal Responsabile Amministrazione e Finanza della Società.

È fatto assoluto divieto agli altri Destinatari di intrattenere rapporti con analisti finanziari.

A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, in occasione di incontri organizzati con analisti finanziari e/o operatori del mercato, la Società:

- comunica anticipatamente alla CONSOB e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettono alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- apre la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblica, con le modalità previste dall'art. 4.3. della presente Procedura, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati.

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico (con le modalità previste dall'art. 4.3. della presente Procedura) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.

Eventuali dichiarazioni da parte della Società concernenti Informazioni Rilevanti, – quali ad esempio, lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora, secondo l'Emittente, Informazioni Privilegiate – devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.

#### CFT SpA

## **7. Inadempimenti della Procedura e Sanzioni**

7.1. L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti<sup>6</sup>.

La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può comunque costituire un grave danno per la Società e il Gruppo, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

7.2. In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e le Società Controllate – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (i.e. irrogazione di sanzioni disciplinari ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile (ad esempio, risoluzione del rapporto di collaborazione o consulenza ove si tratti di collaboratori esterni). L'eventuale inosservanza della Procedura da parte dei componenti degli organi sociali della Società verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge.

7.3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale della Società.

7.4. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche di immagine.

## **8. Entrata in vigore**

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore, con efficacia cogente, a far data dal 30 luglio 2018.

## **9. Modifiche ed integrazioni alla Procedura**

---

<sup>6</sup> Alla data di approvazione della Procedura

- sanzioni di carattere penale: MAD II e artt. da 184 a 187 del TUF;
- sanzioni di carattere amministrativo: art. 30 del MAR e artt. 187bis - 187quater del TUF.



LEADERS  
INNOVATE.

- 9.1. Modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale della presente Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 9.2. È riconosciuta alla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale alla presente procedura, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza e che ne sia data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.
- 9.3. La Funzione Gestione Informazioni privilegiate, con l'ausilio dell'Info Room, ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della Procedura; a tal fine presenta eventuali proposte di adeguamento.
- 9.4. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entreranno in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### 10. Diffusione della Procedura

- 10.1. La presente Procedura - che trova applicazione nella Società e nelle Società Controllate - viene diffusa mediante pubblicazione sul sito internet [www.cft-group.com](http://www.cft-group.com).
- 10.2. La Società si attiva affinché le Società Controllate adottino opportune disposizioni atte a garantire il rispetto al loro interno di obblighi di riservatezza equivalenti a quelli riportati nella presente Procedura.

#### 11. Riferimenti

Il contenuto della presente Procedura integra quanto disciplinato e formalizzato nella "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*", anch'essa reperibile sul sito internet della Società.

CFT SpA

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO  
ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**PREMESSA**

L'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* - di seguito, "**MAR**") stabilisce l'obbligo per gli "emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro" di redigere, gestire e aggiornare un registro (il "**Registro**") delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate così come definite dall'articolo 7 MAR (le "**Informazioni Privilegiate**").

Per "*Informazione Privilegiata*" si intende, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 7 MAR, "*un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati*"<sup>1</sup>.

Gli obblighi di istituzione e tenuta del Registro sono finalizzati ad incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Privilegiate e, quindi, a stimolare la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico. La disciplina di cui all'articolo 18 MAR e la relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (l'**"ITS 347"**) è altresì finalizzata ad agevolare l'Autorità competente nello svolgimento delle indagini di *insider trading*. Al fine di fornire un ausilio nell'applicazione delle disposizioni normative previsti dal MAR, la Consob ha predisposto le Linee Guida n. 1/2017 (Gestione delle informazioni privilegiate).

La presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CFT S.p.A. (la "**Società**" o l'**"Emittente"**) in data 30 luglio 2018.. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, in via alternativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore esecutivo cui sono stati conferiti appositi poteri con riguardo alla presente Procedura (la "**Funzione Gestione Informazioni Privilegiate**" o "**FGIP**").

---

<sup>1</sup> Si precisa che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, MAR, un'informazione è di "carattere preciso" se "*fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso*". Pertanto è necessario iscrivere nel Registro le persone che hanno accesso a un'informazione privilegiata relativa sia a eventi o complessi di circostanze già verificatisi, sia a eventi o complessi di circostanze che si può ragionevolmente ritenere possano prodursi o realizzarsi, il tutto come meglio precisato nella procedura denominata "*Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*" adottata dalla Società.

**CFT SpA**

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

Nell'adempimento di quanto previsto dalla presente Procedura, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate si avvale dell'ausilio dell'ufficio costituito dall'Investor Relator Manager, dal Responsabile Affari Legali e Societari e dal Responsabile Amministrazione e Finanza (l'“**Info Room**”).

## 1. OBBLIGHI RELATIVI AL REGISTRO

1.1 Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, MAR, la Società:

- (a) redige il Registro;
- (b) aggiorna tempestivamente il Registro ai sensi dell'articolo 3 della presente Procedura; e
- (c) trasmette il Registro all'Autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.

1.2 Devono essere iscritti nel Registro tutti coloro: **(i)** che hanno accesso a Informazioni Privilegiate; **(ii)** con i quali la Società ha un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito).

## 2. ISTITUZIONE DEL REGISTRO

2.1 La Società istituisce il Registro in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 MAR e dall'ITTS 347, nonché tenuto conto delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle informazioni privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017.

2.2 L'Emittente provvede a che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata<sup>2</sup> (la “**Sezione Singola**”). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima.

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dalla FGIP, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, sarà costituita un'apposita sezione per ciascun contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese, etc.





LEADERS  
INNOVATE.

- 2.3 La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l'esattezza delle stesse, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell'Allegato I dell'ITTS 347, riprodotto in formato cartaceo *sub* Allegato "A" alla presente Procedura.
- 2.4 La Società può decidere di aggiungere al Registro una sezione supplementare (la "**Sezione Permanente**"), nella quale, ove istituita, andranno inseriti i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i "**Titolari di Accesso Permanente**" e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i "**Soggetti Iscritti**"). Tale sezione viene redatta in un formato elettronico conforme al Modello 2 dell'Allegato I dell'ITTS 347, riprodotto in formato cartaceo *sub* Allegato "B" alla presente Procedura. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro.

Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente, ove istituita dalla Società, i soggetti che rivestono nella Società le cariche o le funzioni di seguito indicate: Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratori esecutivi.

Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere nella Sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dalla FGIP (con l'ausilio dell'Info Room), la quale procede alla tempestiva iscrizione (o rimozione, a seconda del caso) degli stessi nella Sezione Permanente del Registro secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.

- 2.5 I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza: **(a)** quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale all'interno dell'Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e **(b)** i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, etc.) che **(i)** possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Singola del Registro, ovvero **(ii)** che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Singola del Registro.

I Soggetti Iscritti comunicano, ai sensi del successivo articolo 3.4, i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto precede alla FGIP ovvero all'Info Room, la quale, accertato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro, procede al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.

### 3. **TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO**

- 3.1 La FGIP cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla presente Procedura o comunque ove ne ravvisi l'opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli 2.4 e 2.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro, verificando la correttezza dell'iscrizione con i soggetti indicati all'articolo 2.5, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere all'Info Room le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola del Registro.

CFT SpA

Via Paradigna, 94/A - 43122 Parma - Italia - Tel +39 0521 277111 - Fax +39 0521 798404

Capitale Sociale € 98.300.000 - Numero REA 2122705 - Registro delle imprese di Parma

C.F e Piva 09935170960

[www.cft-group.com](http://www.cft-group.com) [info@cft-group.com](mailto:info@cft-group.com)

Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate alla FGIP ovvero all'Info Room e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.

**3.2** Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- (a) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
- (b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro;
- (c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.

**3.3** I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

**3.4** Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti all'Info Room e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola del Registro di cui al precedente articolo 2.5 della Procedura sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [internal.dealing@cft-group.com](mailto:internal.dealing@cft-group.com) devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. La FGIP, avvalendosi dell'Info Room, provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove la FGIP riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

**3.5** L'iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dalla FGIP, con l'ausilio dell'Info Room, all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, la FGIP, con l'ausilio dell'Info Room, consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata), apposita comunicazione (la "**Lettera di Trasmissione**"), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione - riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla presente Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa. Alla predetta Lettera di Trasmissione (redatta in conformità all'Allegato "C" della presente Procedura) sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a comunicare per iscritto all'Info Room di aver ricevuto l'informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.

**3.6** In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolo 3.5 per gli adempimenti a carico della FGIP decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferimento ai soggetti già iscritti nel Registro a tale data.

#### CFT SpA

#### **4. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI**

**4.1** Tenuto conto delle sezioni di cui si compone il Registro ai sensi dell'articolo 2 (ossia, Sezioni Singole e eventuale Sezione Permanente), la FGIP, avvalendosi dell'Info Room, iscrive nel Registro le seguenti informazioni:

- (A)** data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- (B)** per ciascun Soggetto Iscritto:
  - (i)** data e ora di iscrizione della persona nel Registro e data e ora in cui il Soggetto Iscritto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata;
  - (ii)** identità della persona che ha accesso all'Informazione Privilegiata:
    - (a)** in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome, il numero di telefono professionale e privato (abitazione e cellulare personale), la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura;
    - (b)** in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
  - (iii)** società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società;
  - (iv)** motivo per cui la persona è iscritta nel Registro;
  - (v)** aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
  - (vi)** data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
  - (vii)** cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro;
  - (viii)** data e ora di cancellazione della persona dal Registro, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere accesso regolare all'Informazione Privilegiata.

**CFT SpA**

Via Paradigna, 94/A - 43122 Parma - Italia - **Tel** +39 0521 277111 - **Fax** +39 0521 798404

**Capitale Sociale** € 98.300.000 - **Numero REA** 2122705 - Registro delle imprese di Parma

**C.F e Piva** 09935170960

**www.cft-group.com**    **info@cft-group.com**

## 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Iscritti nel Registro. Tali soggetti sono pertanto tenuti ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e della normativa applicabile, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
  - titolare: CFT S.p.A., con sede legale in Via Paradigna 94/A, Parma;
  - responsabile: Martino Pozzi, presso CFT S.p.A., Via Paradigna 94/A, Parma.

5.2 Con la consegna all'Info Room della comunicazione di cui all'articolo 3.5 debitamente sottoscritta da parte del Soggetto Iscritto, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

## 6. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

6.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

6.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata, in via alternativa, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero della FGIP, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

CFT SpA

Via Paradigna, 94/A - 43122 Parma - Italia - Tel +39 0521 277111 - Fax +39 0521 798404

Capitale Sociale € 98.300.000 - Numero REA 2122705 - Registro delle imprese di Parma

C.F e Piva 09935170960

www.cft-group.com info@cft-group.com



\* \* \*

**Allegati:**

- Allegato "A": Modello 1 dell'Allegato I dell'ITS 347.
- Allegato "B": Modello 2 dell'Allegato I dell'ITS 347.
- Allegato "C": Modello Lettera di Trasmissione.

**CFT SpA**

Via Paradigna, 94/A - 43122 Parma - Italia - **Tel** +39 0521 277111 - **Fax** +39 0521 798404  
**Capitale Sociale** € 98.300.000 - **Numero REA** 2122705 - Registro delle imprese di Parma  
**C.F e Piva** 09935170960  
[www.cft-group.com](http://www.cft-group.com)    [info@cft-group.com](mailto:info@cft-group.com)

ALLEGATO A

MODELLO 1 DELL'ALLEGATO I DELL'ITS 347

\* \* \*

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/	[descrizione del ruolo,	[aaaa-mm-gg, hh:mm	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza	[indirizzo privato

*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*

				partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	UTC]		spazi)]	completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]
--	--	--	--	---	---	------	--	---------	--

ANNEX A

TEMPLATE 1, ANNEX I, ITS 347

\*\*\*

**Insider list:** section related to [Name of the deal-specific or event-based inside information]

**Date and time (of creation of this section of the insider list, i.e. when this inside information was identified):** [yyyy-mm-dd; hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]

**Date and time (last update):** [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]

**Date of transmission to the competent authority:** [yyyy-mm-dd ]

First name (s) of the insider	Surname(s) of the insider	Birth surname(s) of the insider (if different)	Professional telephone number(s) (work direct telephone line and work mobile numbers)	Company name and address	Function and reason for being insider	Obtained (the date and time at which a person obtained access to inside information)	Ceased (the date and time at which a person ceased access to inside information)	Date of birth	National Identification Number (if applicable)	Personal telephone numbers (home and personal mobile telephone numbers)	Personal full home address: street name; street number ; city; post/zip code; country)
[Text]	[Text]	[Text]	[Numbers]	[Address of	[Text	[yyyy-	[yyyy-	[yyyy-	[Number and/or text]	[Numbers	[Text:



*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*

			(no space)]	issuer/emission allowance market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor or third party of insider]	describing role, function and reason for being on this list]	mm-dd, hh:mm UTC]	mm-dd, hh:mm UTC]	mm-dd]	(no space)]	detailed personal address of the insider — Street name and street number — City — Post/zip code —Country ]
--	--	--	-------------	---	--	-------------------	-------------------	--------	-------------	---

ALLEGATO B

MODELLO 2 DELL'ALLEGATO I DELL'ITS 347

\*\*\*

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ] Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome e di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale(s) e applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/p artecipante al mercato delle quote di	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare

*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*

				emissioni/piatta forma d'asta/commiss ario d'asta/sorveglia nte d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	della presenza nell'elenco]					dell'access o — via e numero civico — località — CAP — Stato]
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	---

ANNEX B

TEMPLATE 2, ANNEX I, ITS 347

\*\*\*

Permanent insiders section of the insider list

Date and time (of creation of the permanent insiders section) [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]

Date and time (last update): [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time) ]

Date of transmission to the competent authority: [yyyy-mm-dd]

First name(s) of the insider	Surname(s) of the insider	Birth surname(s) of the insider (if different)	Professional telephone number(s) (work direct telephone line and work mobile numbers)	Company name and address	Function and reason for being insider	Included (the date and time at which a person was included in the permanent insider section)	Date of birth	National Identification Number (if applicable)	Personal telephone numbers (home and personal mobile telephone numbers)	Personal full home address (street name; street number; city; post/zip code; country)
[Text]	[Text]	[Text]	[Numbers (no space)]	[Address of issuer/emission allowance market participant/aucti	[Text describing role, function and reason	[yyyy-mmdd, hh:mm UTC]	[yyyy-mmdd]	[Number and/or text]	[Numbers (no space)]	[Text: detailed personal address of the insider

*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*

			on platform/auction eer/auction monitor or third party of insider]	for being on this list]				— Street name and number — City — Post/zip code — Country]
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

## ALLEGATO C

### MODELLO LETTERA DI TRASMISSIONE

\* \* \*

[Egregio Sig. / Spett.le Società [●]]

[*indirizzo*]

[*indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all'articolo 3.5 della Procedura*]

#### **Oggetto: Iscrizione Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate**

Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stato iscritto nel "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (il "**Registro**") istituito da CFT S.p.A. (la "**Società**") – secondo quanto prescritto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**") e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 – con riferimento a [*Nota: in caso di iscrizione (i) in una Sezione Singola (art. 2.2 della Procedura): indicare l'operazione/l'evento con riferimento al/alla quale avviene l'iscrizione; (ii) nella Sezione Permanente (art. 2.4 della Procedura): indicare la carica/il ruolo ricoperto/o dal Soggetto Iscritto che giustifica l'iscrizione*].

La "Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate" (la "**Procedura**") è in vigore dal 30 luglio 2018.

Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all'articolo 7 MAR riprodotto in allegato alla presente, nonché alla Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.cft-group.com](http://www.cft-group.com).

Come stabilito dall'articolo 3.1 della Procedura il soggetto preposto alla tenuta del Registro medesimo è il dott. Martino Pozzi.

La invitiamo a fornire al predetto Soggetto Preposto i dati riportati in dettaglio nell'articolo 4.1 della Procedura. [La invitiamo inoltre a prendere visione, in particolare, dell'articolo 2.5 della Procedura e a fornire alla Società le relative informazioni.] [*Nota: da inserire solo ove si tratti di iscrizione in una Sezione Singola del Registro*]

Sarà cura della Società informarLa quando sarà rimosso dal Registro con riferimento a [*indicare, a seconda del caso (i) l'operazione/l'evento con riferimento al/alla quale è avvenuta l'iscrizione; o (ii) carica/il ruolo ricoperto/o che giustifica l'iscrizione*], oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (*Appendice normativa*) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari gravanti a suo carico derivanti dalla Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa e delle eventuali successive

modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito *internet* della Consob all'indirizzo, [www.consob.it](http://www.consob.it), sezione Regolamentazione/Mercati/Abusi di mercato.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento, unitamente a una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: CFT S.p.A. – Via Paradigna 94/A, Parma (PR);
- via posta elettronica all'indirizzo: [internal.dealing@cft-group.com](mailto:internal.dealing@cft-group.com);
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [investor@pec.mailcft.com](mailto:investor@pec.mailcft.com).

[luogo, data]

**CFT S.p.A.**

---

Martino Pozzi

*(in qualità di Soggetto Preposto)*

Allegati:

- appendice normativa;
- copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto;
- copia della procedura denominata “*Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*” adotta dalla Società.

\* \* \*

Per integrale accettazione:

---

*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni  
Privilegiate*

[●]

*(in qualità di Soggetto Iscritto)*

Data: \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_



## APPENDICE NORMATIVA

\* \* \*

### Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

#### Capo 2 - informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

##### *Articolo 7 MAR*

##### Informazioni privilegiate

*"1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:*

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

*2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.*

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati?.

## **Articolo 18 MAR**

### **Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate**

“1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) *il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*

c) *la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e*

d) *la data di redazione dell'elenco.*

4. *Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:*

a) *se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*

b) *se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e*

c) *se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.*

*Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.*

5. *Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.*

6. *Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:*

a) *l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e*

b) *l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.*

7. *Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.*

8. *I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:*

a) *partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;*

b) *a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.*

9. *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.*

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010”.

## Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative

### Articolo 30 MAR

#### Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

“1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
  - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
  - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
  - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
  - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo”.

### **Articolo 31 MAR**

### **Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni**

“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;

f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e

g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri?”.

### **Articolo 34 MAR**

#### **Pubblicazione delle decisioni**

“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:

i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati".

\* \* \*

## **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 ("ITS 347")**

### **Articolo 1 Definizioni**

"Ai fini del presente regolamento si intende per:

«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.”

### **Articolo 2**

#### **Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate**

"1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.

2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).

I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.

Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.

4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:

a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;

b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;

c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.”

### **Articolo 3**

#### **Emittenti su mercati di crescita per le PMI**

“Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI trasmette all'autorità competente, su sua richiesta, un elenco conforme al modello dell'allegato II in un formato che assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.”

### **Articolo 4**

#### **Entrata in vigore**

“Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.”

## **NORMATIVE APPENDIX**



\* \* \*

**Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April  
2014 (“MAR”)**

**Chapter 2 – Inside information, insider dealing, unlawful disclosure of inside information  
and market manipulation**

**Article 7 MAR**

**Inside information**

“1. For the purposes of this Regulation, inside information shall comprise the following types of information:

- (a) information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial instruments;
- (b) in relation to commodity derivatives, information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly to one or more such derivatives or relating directly to the related spot commodity contract, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such derivatives or related spot commodity contracts, and where this is information which is reasonably expected to be disclosed or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions at the Union or national level, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets;
- (c) in relation to emission allowances or auctioned products based thereon, information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more such instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such instruments or on the prices of related derivative financial instruments;
- (d) for persons charged with the execution of orders concerning financial instruments, it also means information conveyed by a client and relating to the client's pending orders in financial instruments, which is of a precise nature, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments, the price of related spot commodity contracts, or on the price of related derivative financial instruments.

2. For the purposes of paragraph 1, information shall be deemed to be of a precise nature if it indicates a set of circumstances which exists or which may reasonably be expected to come into existence, or an event which has occurred or which may reasonably be expected to occur, where it is specific enough to enable a conclusion to be drawn as to the possible effect of that set of circumstances or event on the prices of the financial instruments or the related derivative financial instrument, the related spot commodity contracts, or the auctioned products based on the emission allowances. In this respect in the case of a protracted process that is intended to bring about, or that results in, particular circumstances or a particular event, those future circumstances or that future event, and also the intermediate steps of that process which are connected with bringing about or resulting in those future circumstances or that future event, may be deemed to be precise information.

3. An intermediate step in a protracted process shall be deemed to be inside information if, by itself, it satisfies the criteria of inside information as referred to in this Article.

4. For the purposes of paragraph 1, information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of financial instruments, derivative financial instruments, related spot commodity contracts, or auctioned products based on emission allowances shall mean information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions.

*In the case of participants in the emission allowance market with aggregate emissions or rated thermal input at or below the threshold set in accordance with the second subparagraph of Article 17(2), information about their physical operations shall be deemed not to have a significant effect on the price of emission allowances, of auctioned products based thereon, or of derivative financial instruments.*

5. ESMA shall issue guidelines to establish a non-exhaustive indicative list of information which is reasonably expected or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions in Union or national law, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets as referred to in point (b) of paragraph 1. ESMA shall duly take into account specificities of those markets”.

## **Article 18 MAR**

### **Insider lists**

“1. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall:

(a) draw up a list of all persons who have access to inside information and who are working for them under a contract of employment, or otherwise performing tasks through which they have access to inside information, such as advisers, accountants or credit rating agencies (insider list);

(b) promptly update the insider list in accordance with paragraph 4; and

(c) provide the insider list to the competent authority as soon as possible upon its request.

2. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall take all reasonable steps to ensure that any person on the insider list acknowledges in writing the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of inside information.

*Where another person acting on behalf or on the account of the issuer assumes the task of drawing up and updating the insider list, the issuer remains fully responsible for complying with this Article. The issuer shall always retain a right of access to the insider list.*

3. The insider list shall include at least:

(a) the identity of any person having access to inside information;

(b) the reason for including that person in the insider list;

(c) the date and time at which that person obtained access to inside information; and

(d) the date on which the insider list was drawn up.

4. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall update the insider list promptly, including the date of the update, in the following circumstances:

- (a) where there is a change in the reason for including a person already on the insider list;*
- (b) where there is a new person who has access to inside information and needs, therefore, to be added to the insider list;  
and*
- (c) where a person ceases to have access to inside information.*

*Each update shall specify the date and time when the change triggering the update occurred.*

5. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall retain the insider list for a period of at least five years after it is drawn up or updated.

6. Issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall be exempt from drawing up an insider list, provided that the following conditions are met:

*(a) the issuer takes all reasonable steps to ensure that any person with access to inside information acknowledges the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of inside information; and*

*(b) the issuer is able to provide the competent authority, upon request, with an insider list.*

7. This Article shall apply to issuers who have requested or approved admission of their financial instruments to trading on a regulated market in a Member State or, in the case of an instrument only traded on an MTF or an OTF, have approved trading of their financial instruments on an MTF or an OTF or have requested admission to trading of their financial instruments on an MTF in a Member State.

8. Paragraphs 1 to 5 of this Article shall also apply to:

*(a) emission allowance market participants in relation to inside information concerning emission allowances that arises in relation to the physical operations of that emission allowance market participant;*

*(b) any auction platform, auctioneer and auction monitor in relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon that are held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010.*

9. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA shall develop draft implementing technical standards to determine the precise format of insider lists and the format for updating insider lists referred to in this Article.

*ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2016.*

*Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010”.*

## **Chapter 5 – Administrative measures and sanctions**

### **Article 30 MAR**

**Administrative sanctions and other administrative measures**

“1. *Without prejudice to any criminal sanctions and without prejudice to the supervisory powers of competent authorities under Article 23, Member States shall, in accordance with national law, provide for competent authorities to have the power to take appropriate administrative sanctions and other administrative measures in relation to at least the following infringements:*

*(a) infringements of Articles 14 and 15, Article 16(1) and (2), Article 17(1), (2), (4) and (5), and (8), Article 18(1) to (6), Article 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) and (11) and Article 20(1); and*

*(b) failure to cooperate or to comply with an investigation, with an inspection or with a request as referred to in Article 23(2).*

*Member States may decide not to lay down rules for administrative sanctions as referred to in the first subparagraph where the infringements referred to in point (a) or point (b) of that subparagraph are already subject to criminal sanctions in their national law by 3 July 2016. Where they so decide, Member States shall notify, in detail, to the Commission and to ESMA, the relevant parts of their criminal law.*

*By 3 July 2016, Member States shall notify, in detail, the rules referred to in the first and second subparagraph to the Commission and to ESMA. They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendments thereto.*

2. *Member States shall, in accordance with national law, ensure that competent authorities have the power to impose at least the following administrative sanctions and to take at least the following administrative measures in the event of the infringements referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1:*

*(a) an order requiring the person responsible for the infringement to cease the conduct and to desist from a repetition of that conduct;*

*(b) the disgorgement of the profits gained or losses avoided due to the infringement insofar as they can be determined;*

*(c) a public warning which indicates the person responsible for the infringement and the nature of the infringement;*

*(d) withdrawal or suspension of the authorisation of an investment firm;*

*(e) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person, who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;*

*(f) in the event of repeated infringements of Article 14 or 15, a permanent ban of any person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;*

*(g) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or another natural person who is held responsible for the infringement, from dealing on own account;*

*(h) maximum administrative pecuniary sanctions of at least three times the amount of the profits gained or losses avoided because of the infringement, where those can be determined;*

*(i) in respect of a natural person, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:*

- (i) *for infringements of Articles 14 and 15, EUR 5 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;*
  - (ii) *for infringements of Articles 16 and 17, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
  - (iii) *for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 500 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
- (j) *in respect of legal persons, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:*
- (i) *for infringements of Articles 14 and 15, EUR 15 000 000 or 15 % of the total annual turnover of the legal person according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;*
  - (ii) *for infringements of Articles 16 and 17, EUR 2 500 000 or 2 % of its total annual turnover according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
  - (iii) *for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014.*

*References to the competent authority in this paragraph are without prejudice to the ability of the competent authority to exercise its functions in any ways referred to in Article 23(1).*

*For the purposes of points (j)(i) and (ii) of the first subparagraph, where the legal person is a parent undertaking or a subsidiary undertaking which is required to prepare consolidated financial accounts pursuant to Directive 2013/34/EU, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover or the corresponding type of income in accordance with the relevant accounting directives – Council Directive 86/635/EEC for banks and Council Directive 91/674/EEC for insurance companies – according to the last available consolidated accounts approved by the management body of the ultimate parent undertaking.*

*3. Member States may provide that competent authorities have powers in addition to those referred to in paragraph 2 and may provide for higher levels of sanctions than those established in that paragraph”.*

### **Article 31 MAR**

#### **Exercise of supervisory powers and imposition of sanctions**

*“1. Member States shall ensure that when determining the type and level of administrative sanctions, competent authorities take into account all relevant circumstances, including, where appropriate:*

- (a) *the gravity and duration of the infringement;*
- (b) *the degree of responsibility of the person responsible for the infringement;*
- (c) *the financial strength of the person responsible for the infringement, as indicated, for example, by the total turnover of a legal person or the annual income of a natural person;*

- (d) the importance of the profits gained or losses avoided by the person responsible for the infringement, insofar as they can be determined;*
- (e) the level of cooperation of the person responsible for the infringement with the competent authority, without prejudice to the need to ensure disgorgement of profits gained or losses avoided by that person;*
- (f) previous infringements by the person responsible for the infringement; and*
- (g) measures taken by the person responsible for the infringement to prevent its repetition.*

*2. In the exercise of their powers to impose administrative sanctions and other administrative measures under Article 30, competent authorities shall cooperate closely to ensure that the exercise of their supervisory and investigative powers, and the administrative sanctions that they impose, and the other administrative measures that they take, are effective and appropriate under this Regulation. They shall coordinate their actions in accordance with Article 25 in order to avoid duplication and overlaps when exercising their supervisory and investigative powers and when imposing administrative sanctions in respect of cross-border cases”.*

### **Article 34 MAR**

#### **Publication of decisions**

*“1. Subject to the third subparagraph, competent authorities shall publish any decision imposing an administrative sanction or other administrative measure in relation to an infringement of this Regulation on their website immediately after the person subject to that decision has been informed of that decision.*

*Such publication shall include at least information on the type and nature of the infringement and the identity of the person subject to the decision.*

*The first subparagraph does not apply to decisions imposing measures that are of an investigatory nature.*

*Where a competent authority considers that the publication of the identity of the legal person subject to the decision, or of the personal data of a natural person, would be disproportionate following a case-by-case assessment conducted on the proportionality of the publication of such data, or where such publication would jeopardise an ongoing investigation or the stability of the financial markets, it shall do any of the following:*

- (a) defer publication of the decision until the reasons for that deferral cease to exist;*
- (b) publish the decision on an anonymous basis in accordance with national law where such publication ensures the effective protection of the personal data concerned;*
- (c) not publish the decision in the event that the competent authority is of the opinion that publication in accordance with point (a) or (b) will be insufficient to ensure:
  - (i) that the stability of financial markets is not jeopardised; or*
  - (ii) the proportionality of the publication of such decisions with regard to measures which are deemed to be of a minor nature.**

*Where a competent authority takes a decision to publish a decision on an anonymous basis as referred to in point (b) of the third subparagraph, it may postpone the publication of the relevant data for a reasonable period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period.*

2. *Where the decision is subject to an appeal before a national judicial, administrative or other authority, competent authorities shall also publish immediately on their website such information and any subsequent information on the outcome of such an appeal. Moreover, any decision annulling a decision subject to appeal shall also be published.*
3. *Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication. Personal data contained in such publications shall be kept on the website of the competent authority for the period which is necessary in accordance with the applicable data protection rules”.*

**\* \* \***

## **Commission implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 (“ITS 347”)**

### **Article 1**

#### **Definitions**

*For the purposes of this Regulation, the following definition shall apply:*

*“electronic means’ are means of electronic equipment for the processing (including digital compression), storage and transmission of data, employing wires, radio, optical technologies, or any other electromagnetic means.”*

### *Article 2*

#### **Format for drawing up and updating the insider list**

*“1. Issuers, emission allowance market participants, auction platforms, auctioneers and auction monitor, or any person acting on their behalf or on their account, shall ensure that their insider list is divided into separate sections relating to different inside information. New sections shall be added to the insider list upon the identification of new inside information, as defined in Article 7 of Regulation (EU) No 596/2014.*

*Each section of the insider list shall only include details of individuals having access to the inside information relevant to that section.*

2. *The persons referred to in paragraph 1 may insert a supplementary section into their insider list with the details of individuals who have access at all times to all inside information (‘permanent insiders’).*

*The details of permanent insiders included in the supplementary section referred to in the first subparagraph shall not be included in the other sections of the insider list referred to in paragraph 1.*

3. *The persons referred to in paragraph 1 shall draw up and keep the insider list up to date in an electronic format in accordance with Template 1 of Annex I.*

*Where the insider list contains the supplementary section referred to in paragraph 2, the persons referred to in paragraph 1 shall draw up and keep that section updated in an electronic format in accordance with Template 2 of Annex I.*

4. *The electronic formats referred to in paragraph 3 shall at all times ensure:*

*(a) the confidentiality of the information included by ensuring that access to the insider list is restricted to clearly identified persons from within the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer and auction monitor, or any person acting on their behalf or on their account that need that access due to the nature of their function or position;*

*(b) the accuracy of the information contained in the insider list;*

*(c) the access to and the retrieval of previous versions of the insider list.*

*5. The insider list referred to in paragraph 3 shall be submitted using the electronic means specified by the competent authority. Competent authorities shall publish on their website the electronic means to be used. Those electronic means shall ensure that completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission.”*

### **Article 3**

#### **SME growth market issuers**

*“For the purposes of Article 18(6)(b) of Regulation (EU) No 596/2014, an issuer whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall provide the competent authority, upon its request, with an insider list in accordance with the template in Annex II and in a format that ensures that the completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission.”*

### **Article 4**

#### **Entry into force**

*“This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.*

*It shall apply from 3 July 2016.”*